



# Comune di Verretto

Provincia di Pavia

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 040 del Registro Deliberazioni

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PRESTAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA GEOM. GATTI STEFANO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004.**

L'anno DUEMILANOVE addì SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 22,30 nella sede municipale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
<b>SINDACO</b>	<b>POLIN LUIGINO</b>	<b>SI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>VENCO VITTORIO</b>	<b>SI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>ROVATI CARLO</b>	<b>SI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>REALI GIOVANNI</b>	<b>SI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DELUCCHI MAURIZIO</b>	<b>SI</b>	

Partecipa il Segretario Comunale sig. **BARIANI ROBERTO**.

Il Sig. **POLIN LUIGINO**, Sindaco, assunta la presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza apre la seduta e sottopone all'esame della GIUNTA l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PRESTAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA GEOM. GATTI STEFANO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311/2004.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

RAMMENTATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23 novembre 2007 è stato approvato il recesso del Comune di Verretto dalla convenzione per il trasferimento all'unione dei Comuni Agorà delle funzioni del servizio ambiente – territorio e manutenzioni sottoscritta dai Sindaci in data 10 settembre 2005, n.47 di repertorio limitatamente al servizio: ambiente – territorio;

PRESO ATTO che la gestione dell'Ufficio tecnico comunale evidenzia la carenza professionale di una particolare figura dirigenziale e connessa responsabilità (anche di risultato) del servizio Ambiente e Territorio, per l'impostazione, sviluppo ed attuazione dei programmi del servizio, non rientranti nei carichi di lavoro censiti all'origine dell'attuale dotazione organica del Comune;

**PREMESSO CHE:**

- il geom Gatti Stefano, svolge le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico presso il Comune di Borgo Priolo con rapporto a tempo indeterminato part-time per 18 ore, istruttore direttivo, Categoria D, posizione economica 4;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.92 TUEL, 1, comma - 58 bis l.662/1996 e 4, comma 7, CCNL 14.09.2000, i dipendenti degli enti locali a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa per conto di altri enti;

**RICHIAMATI**

- la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art.30 D.Lgs.267/2000;
- l'art. 36 comma 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, finanziaria 2008 che testualmente recita: *L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:*  
*«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). – 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice*

*civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.*

*2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.*

*3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.*

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.*

*5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.*

*6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.*

*7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.*

*9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.*

*11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.*

RILEVATO che il Comune di Verretto necessita di un Responsabile del Servizio Tecnico settore Ambiente e Territorio e che intende servirsi dell'attività lavorativa del geom. Stefano Gatti, anche per via della esperienza acquisita in virtù della attività lavorativa già prestata, nel medesimo profilo professionale;

RITENUTO opportuno utilizzare il geom. Gatti Stefano presso il Comune di Verretto per un massimo di dieci ore come istruttore tecnico cat. D, posizione economica 4<sup>^</sup>;

#### ACQUISITI

- la richiesta al Comune di Borgo Priolo da parte del Comune di Verretto prot. n. 1662 del 23.07.2009, per autorizzare il geom. Gatti Stefano, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Verretto;

l'espressa autorizzazione del Comune di Borgo Priolo prot. n. 3118 del 24.09.2009 alla suddetta prestazione presso il Comune di Verretto al di fuori del normale orario di lavoro;

VISTI

- l'art.92 TUEL;
- la legge 662/1996 in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale applicabile al personale degli enti locali in virtù dell'art. 39, c. 27, l. 449/1997;
- l'art.1, comma 58 bis, legge 662/96;
- l'art.4, comma 7, CCNL 14.09.2000;
- l'art.1, comma 557 legge 311/2004;
- la circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie;
- il D.Lgs.165/01;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il Testo Unico degli Enti Locali,
- legge 24 dicembre 2007 n. 244

Visti pareri del Responsabile del servizio Economico – Finanziario e del segretario comunale a i sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18.08.2009, n. 267;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;
2. di servirsi - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.92 TUEL, 1, comma 58 bis legge 662/1996, 4, comma 7 CCNL 14.09.2000 e secondo i principi espressi per gli enti locali di piccole dimensioni dall'art.1, comma 257 della legge 311/2004 - dell'attività lavorativa del geom. Stefano Gatti presso il Comune di Verretto, con contratto di lavoro subordinato categoria D, posizione economica 4<sup>^</sup>, profilo istruttore tecnico direttivo da collocare quindi al vertice del servizio Ambiente e Territorio per lo svolgimento delle relative funzioni di natura dirigenziale e responsabilità di vertice (anche di risultato);
3. di dare atto che la prestazione del geom. Stefano Gatti presso il Comune, senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Borgo Priolo, previa compatibilità con le esigenze dell'ente e ferma restando l'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e salute del lavoratore, sarà così regolamentata:
  - a. l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Verretto nell'arco di una giornata lavorativa per quattro ore settimanali e precisamente il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
  - b. la durata della prestazione lavorativa corrisponde a quella del Sindaco( prevista per il mese di giugno 2014);
  - c. l'orario di lavoro, comunque, non potrà superare presso il Comune di Verretto le dieci ore settimanali;
  - d. nel cumulo dei rapporti di lavoro l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
  - e. al lavoratore dovrà essere garantito il necessario periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo prestato;

- f. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 del CCNL del 14 settembre 2000, 92 TUEL e legge 662/1996 in quanto applicabili agli enti locali.
- 4. di demandare eventualmente ad un successivo accordo tra gli enti interessati la definizione e la regolamentazione specifica della ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
- 5. Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
POLIN LUIGINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il 31/10/2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 31/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

---

Nello stesso giorno di affissione all'albo pretorio la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000. Il relativo testo è messo a disposizione dei consiglieri nelle forme statutarie e regolamentari.

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dall'affissione all'albo pretorio di cui all'art. 134, comma 3° D.lgs 267/2000 .
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 267/2000

Li, 31/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.TO POLIN LUIGINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO BARIANI ROBERTO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 31/10/2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 31/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO BARIANI ROBERTO

---

Nello stesso giorno di affissione all'albo pretorio la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000. Il relativo testo è messo a disposizione dei consiglieri nelle forme statutarie e regolamentari.

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dall'affissione all'albo pretorio di cui all'art.134, comma 3° dlgs 267/2000 .
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 267/2000

Li 31/10/2009

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Li, 31/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

